



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. 0011965
del 27/11/2017 ore 11:10:57
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 27 NOV. 2017

**Spett. le
Consiglio di Disciplina dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ravenna
Viale della Lirica, n. 15
48124 Ravenna**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 284/2017 – Applicazione Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale

Con riferimento al Vostro quesito del 2 novembre u.s., (prot. C.n.d.c.e.c. n. 11030 del 06.11.2017), con il quale si domanda se sia possibile prevedere che per tutti i procedimenti, compresi quelli assegnati ai singoli Collegi, la fase dibattimentale possa essere riservata sempre al Consiglio di Disciplina a Collegi riuniti, anche se tutte le altre fasi sono state curate dai singoli Collegi e, inoltre, se il Consiglio di Disciplina possa attrarre nella propria competenza le questioni di particolare gravità - come prescritto dall'art. 4, comma 4 del Regolamento - in qualunque momento, si osserva quanto segue.

Con riguardo al primo quesito, si rappresenta che il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale (di seguito: Regolamento), approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, in vigore dal 1° giugno 2015, prevede, all'art. 4, comma 2, che "A ciascun Collegio di Disciplina competono, in relazione ai fascicoli assegnati, tutte le funzioni previste per il Consiglio di Disciplina e precisamente il potere di iniziare l'azione disciplinare nonché i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale e nel registro del tirocinio tenuti dall'Ordine territoriale".

Ne consegue che, una volta che un determinato fascicolo sia stato assegnato alla competenza di un Collegio, quest'ultimo eserciterà l'azione disciplinare in tutte le sue fasi procedimentali, ivi compresa quella dibattimentale.

In merito alla seconda domanda, si precisa che il suddetto art. 4 del Regolamento, al comma 4, ultimo capoverso, dispone che *"In casi di particolare gravità, complessità e rilevanza, il Consiglio di Disciplina, con delibera motivata, può decidere che la questione debba essere trattata dal Consiglio di Disciplina a Collegi riuniti"*. Pertanto, solo nei casi di particolare gravità e complessità, il Consiglio di Disciplina potrà deliberare, nella fase antecedente all'apertura dei procedimenti, di non disporre l'assegnazione dei fascicoli ritenuti più complessi ai singoli Collegi ma di esercitare l'azione disciplinare a Collegi riuniti.

Con i migliori saluti

Francesca Maione 